

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole “ di cui all'allegato 1 al presente decreto,” sono aggiunte le seguenti: “nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche,”.

MOTIVAZIONI

Il presente emendamento intende correggere le disposizioni di cui all'art. 3 in materia di certificazioni di agibilità sismica.

Si vuole estendere l'ambito di applicazione anche ad imprese che non ricadono nei territori dei comuni individuati dal presente decreto, ma che hanno ugualmente subito danni alle proprie strutture produttive e si trovano nella necessità di effettuare interventi di ristrutturazione o ripristino a seguito degli accertamenti effettuati dalla Protezione civile o dei Vigili del fuoco.

Si fa infatti presente che, laddove questi enti siano intervenuti a verificare l'agibilità delle strutture produttive e abbiano accertato eventuali danni, l'impresa si troverà a dover effettuare gli interventi al ripristino dell'agibilità, condizione necessaria per riprendere l'esercizio dell'attività.

Si rende pertanto necessario estendere anche a questi soggetti la possibilità di ottenere la certificazione di agibilità da parte di professionisti abilitati, valida per la stima dei danni.

APPROVATO NEL MEDESIMO TESTO

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 3, sostituire il comma 8 con il seguente:

“8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

- a) Mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- b) Presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- c) Presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.”

MOTIVAZIONI

La nuova formulazione ha il pregio di assicurare maggiore efficienza e celerità nelle attività di verifica sismica sugli edifici danneggiati.

APPROVATO NEL MEDESIMO TESTO

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola “avvalendosi” con le parole “potendosi anche avvalere” .

MOTIVAZIONI

La proposta rende più semplice ed efficiente l'applicazione delle disposizioni.

APPROVATO CON ALTRA FORMULAZIONE

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 8, comma 1, punto 9), all'ultimo periodo dopo le parole “beni immobili” aggiungere le parole “e mobili”.

MOTIVAZIONI

Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto prevedono la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria gravanti su edifici distrutti o parzialmente inagibili, e sui beni immobili strumentali all'attività imprenditoriali. Restano quindi esclusi dalla sospensione i beni mobili in leasing (macchinari ed impianti) che le imprese utilizzano per l'esercizio della propria attività di impresa.

La presente proposta intende correggere questa previsione, includendo anche i beni mobili, soprattutto in considerazione del fatto che, in moltissimi casi, il sisma ha causato danni maggiori a macchinari ed impianti piuttosto che alle strutture in cui questi si trovavano.

APPROVATO CON ALTRA FORMULAZIONE

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 8, sostituire il comma 7 con il seguente: “7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.”

MOTIVAZIONI

La proposta vuole estendere l'accesso alle incentivazioni a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili previsti dall'art. 8, sia agli impianti già realizzati, che a quelli in corso di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma.

APPROVATO CON ALTRA FORMULAZIONE

AC 5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 15 inserire il seguente: “15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'art. 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”

MOTIVAZIONI

La deroga alle disposizioni circa la durata contrattuale (sei + sei) per le locazioni commerciali si rende necessaria per le difficili condizioni in cui si trovano le imprese delle zone terremotate, costrette a dover ricorrere ad altre strutture in sostituzione di quelle in cui svolgevano l'attività produttiva.

APPROVATO CON ALTRA FORMULAZIONE - (vedi art. 8, comma 15 ter)

A.C.5263

“Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

EMENDAMENTO

All'articolo 8 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.”

Relazione

L'emendamento è finalizzato, in analogia con quanto previsto in precedenti calamità naturali, ad introdurre un regime agevolato per le somme corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti a titolo di liberalità.

In particolare, la modifica intende escludere dall'imponibile fiscale e contributivo le erogazioni o i benefici di qualsiasi genere concessi a titolo di liberalità, nei sei mesi successivi al sisma, dai datori di lavoro ai propri lavoratori, anche non residenti nei territori colpiti dal sisma.

APPROVATO CON ALTRA FORMULAZIONE – (vedi art. 8, comma 3 bis)